

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2699

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

**e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(TOGNOLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1991**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione  
cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma  
il 26 aprile 1989**

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria si pone nel quadro dell'impegno, particolarmente sentito sia da parte italiana che da parte algerina, per un'intensificazione dei rapporti culturali fra i due Paesi, di cui le coproduzioni cinematografiche rappresentano un aspetto qualificante e con rilevanti contenuti economici.

I negoziati in vista di tale Accordo erano iniziati nel 1987, a seguito di un preciso interesse mostrato da parte algerina. Le trattative si sono concluse nel 1989 e l'Accordo è poi stato firmato a Roma il 26 aprile dello stesso anno dal Ministro del turismo e dello spettacolo Carraro e dal Ministro algerino dell'informazione e della cultura Ali Ammar, in occasione di una visita di quest'ultimo in Italia.

L'Accordo in questione ricalca analoghe convenzioni già stipulate con altri Paesi. In particolare esso prevede (articolo 2) che i film realizzati in coproduzione verranno considerati come nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi (purchè realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti) e in quanto tali legittimati a beneficiare dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge di ciascun Paese coproduttore. Potranno beneficiare (articolo 1) delle facilitazioni di

cui sopra i lungometraggi di lunghezza superiore a 1.600 metri e i cortometraggi di lunghezza non inferiore a 290 metri, se in formato 35 millimetri, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzati da uno o più produttori italiani, unitamente a uno o più produttori algerini, in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti autorità dei rispettivi Paesi.

L'Accordo regola inoltre in dettaglio i seguenti aspetti: proporzione degli apporti dei coproduttori (articolo 4), cittadinanza degli autori, tecnici e interpreti (articolo 5), luoghi di ripresa (articolo 6), equilibrio generale nei rapporti di coproduzione (articolo 7), disposizioni finanziarie e sulle esportazioni (articoli 8 e 10), coproduzioni di elevato impegno artistico e finanziario (articolo 11), partecipazioni a festival (articolo 12), facilitazioni per la circolazione e il soggiorno del personale artistico e tecnico e per i trasferimenti valutari (articolo 13).

È infine previsto, su base di reciprocità, che la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizioni nell'altro Paese e che ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione dei film riconosciuti nazionali dall'altro Paese.

## RELAZIONE TECNICA

Sulla base degli elementi forniti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, si può prevedere che la commissione mista, prevista dall'articolo 16 dell'Accordo, si riunisca una volta all'anno in Algeria.

Ipotizzando che la delegazione italiana sia composta da tre funzionari della qualifica media di primo dirigente e che la sessione abbia una durata di tre giorni, ne deriva la seguente spesa:

invio della delegazione italiana in Algeria (3 unità × 3 giorni):

a) spese di missione:

pernottamento (lire 150.000 al giorno × 3 giorni × 3 persone) .....	L. 1.350.000
diaria ridotta di un terzo (dollari USA 143 = lire 164.500 al giorno × 3 giorni × 3 persone = lire 1.480.500 - lire 493.500) .....	» 987.000

b) spese di viaggio (biglietto aereo di andata e  
ritorno Roma-Algeri × 3 persone = lire 646.000  
× 3) .....

» 1.938.000

Totale ... L. 4.275.000

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA**  
**TRA L'ITALIA E L'ALGERIA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualità artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitive sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

**I COPRODUZIONE**

**ART. 1**

Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 M/m, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzato da uno o più produttori italiani unitamente a uno o più produttori algerini conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi: per la Repubblica Italiana il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo; per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il Ministero dell'Informazione e della Cultura, Direzione della promozione delle attività audiovisive.

B

**ART. 2**

I film realizzati in coproduzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare verranno considerati come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi purchè realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti negli stessi.

Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore.

Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede.

Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonchè i requisiti stabiliti dalle norme di procedura di cui al successivo art. 15.

I film di coproduzione devono altresì essere realizzati da imprese che posseggono una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle Autorità nazionali secondo le rispettive normative interne.

**ART. 3**

Le istanze inoltrate dalle società produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente Accordo devono essere redatte in conformità alle disposizioni fissate nelle norme di procedura.

Gli elementi di realizzazione dell'opera, dovranno essere trasmessi alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.



ART. 4

Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 20% al 80%.

Per quanto concerne la partecipazione minoritaria italiana la stessa non potrà essere inferiore al 30%.

Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario.

L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5.

La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti Autorità dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso.

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.

ART. 5

I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o algerina o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione del film, salvo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

Tenuto conto delle esigenze del film può essere consentita, previo accordo tra le Autorità dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese.

E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

ART. 6

Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo quando la sceneggiatura esiga il ricorso ad ambienti non esistenti nei due Paesi.

Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario.

Ciascun produttore è comproprietario di un negativo originale (immagine e suono), qualunque sia il luogo dove il negativo è depositato.

Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un contro-tipo, o un negativo e un internegativo.

In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori in uno dei due Paesi.

La stampa delle copie destinate alla programmazione in ciascun Paese, verrà effettuata nei rispettivi laboratori.

ART. 7

Nei limiti del possibile vi dovrà essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione che sarà periodicamente accertato dalle Autorità dei due Paesi.

ART. 8

La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica dell'opera, deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti Autorità dei due Paesi.





**ART. 9**

Le esportazioni di film di coproduzione saranno concordate fra i contraenti ed effettuate di preferenza dal Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.

**ART. 10**

Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese minoritario.

**ART. 11**

Sarà esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da Accordi di coproduzione, in conformità alle leggi in vigore nei Paesi rispettivi.

**ART. 12**

I titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in quadro separato, sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo-algerina" o "coproduzione algero-italiana".

I film sono presentati ai Festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista, salvo



disposizioni diverse concordate fra le due parti e approvate dalle Autorità competenti.

#### ART. 13

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonchè per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.

Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza degli accordi vigenti tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

### II INTERCAMBIO

#### ART. 14

Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti.

Ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.

I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di produzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

III DISPOSIZIONI GENERALIART. 15

Le Autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Le stesse Autorità concordano le norme di procedura per l'esecuzione del presente accordo.

Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.

ART. 16

Le Parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che sarà presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive Autorità competenti, che avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo.

La Commissione ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficoltà che potranno presentarsi e proporrà alle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'Accordo.

La Commissione Mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'Accordo.



La Commissione Mista si riunirà periodicamente, alternativamente in Italia o in Algeria.

ART. 17

Ciascuna Parte contraente notificherà l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste dal proprio ordinamento. L'Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.



ART. 18

Il presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

La denuncia non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo sorti anteriormente alla data della stessa.


Fatto a Roma, il 26 Aprile 1989 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e araba ambedue i testi facenti ugualmente fede, con traduzione francese come testo di riferimento e del pari facente fede tra le parti.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



per copia autentica

Per il Governo  
della Repubblica Algerina  
Democratica e Popolare



## TRADUZIONE FRANCESE

ACCORD DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE:  
LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE  
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire mûs par la volonté de faciliter la production en commun d'oeuvres qui, par leur qualité artistique et technique contribuent au développement des relations culturelles et commerciales entre les deux pays et qui soient compétitives tant sur leurs territoires nationaux respectifs que dans les autres pays, sont convenus de ce qui suit:

1 - COPRODUCTIONARTICLE 1

Dans le cadre de cet accord, il faut entendre par film en coproduction un film d'une longueur supérieure à 1600 mètres pour les longs métrages, et non inférieure à 290 mètres, pour les courts métrages dans le format 35 mm, ou de longueur proportionnelle pour les autres formats, réalisé par un ou plusieurs producteurs Italiens avec un ou plusieurs producteurs Algériens conformément aux règles visées aux articles de cet accord, sur la base d'un contrat stipulé entre les coproducteurs et dûment approuvé par les autorités compétentes des deux pays: pour la République Italienne, le Ministère du Tourisme et du Spectacle Direction Générale du Spectacle, pour la République Algérienne Démocratique et Populaire le Ministère de l'Information et de la Culture - Direction de la Promotion des Activités Audiovisuelles.

ARTICLE 2

Les films réalisés en coproduction entre la République Italienne, et la République Algérienne Démocratique et Populaire seront considérés comme étant nationaux par les autorités compétentes des deux pays à condition qu'il soient réalisés selon les dispositions de loi en vigueur dans les deux pays. Ils bénéficient des avantages accordés aux films nationaux par les lois déjà en vigueur ou pouvant être promulguées dans chaque pays coproducteur.

Chaque partenaire bénéficie des avantages accordés par son propre pays.

Pour être admis aux bénéfices de cet accord les coproducteurs doivent posséder toutes les qualités requises par les lois nationales afin d'avoir accès aux avantages prévus en faveur de la production cinématographique nationale, aussi bien que les conditions établies par les règles de procédure prévus par l'article 15.

Les films en coproduction doivent être réalisés par des entreprises possédant une organisation technique et financière adéquate ainsi qu'une expérience professionnelle reconnue par les autorités nationales selon les règlements intérieurs respectifs.

ARTICLE 3

Les demandes d'admission pour le bénéfice du présent accord transmises par les sociétés productrices doivent être rédigées conformément aux dispositions fixées par les règles de procédure.

Les éléments de réalisation de l'oeuvre devront être transmis aux administrations compétentes de chaque pays.

ARTICLE 4

Dans la production des films la proportion des apports respectifs des coproducteurs de chaque pays peut varier entre 20% et 80%. En ce qui concerne la participation minoritaire de la partie Italienne cette proportion ne pourra être inférieure à 30%. Les 30% de la quote-part minoritaire doivent être utilisés dans le pays du coproducteur minoritaire.

La contribution de chaque coproducteur doit comprendre la participation financière, artistique et technique des citoyens de son propre pays, sauf ce qui est prévu par l'article 5.

La participation artistique et technique doit être équilibrée, par rapport à la participation financière du coproducteur et soumise à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.

Chaque film en coproduction doit être réalisé par un metteur en scène ayant la nationalité d'un des deux pays coproducteurs.

ARTICLE 5

Les films doivent être réalisés par des auteurs, techniciens et interprètes ayant la nationalité Italienne ou Algérienne ou résidant dans un des deux pays depuis au moins trois ans avant le début du tournage du film, en harmonie avec les lois nationales respectives.

Compte tenu des exigences du film, et après accord préalable entre les autorités des deux pays, la participation d'interprètes, auteurs et techniciens qualifiés non résidants, ayant la nationalité de pays tiers peut être autorisée.

L'emploi d'interprètes étrangers en cas d'exigences génotypiques peut être également permis.

#### ARTICLE 6

Le tournage du film doit être effectué dans le territoire d'une des deux parties contractantes sauf lorsque le scénario exige le recours à des décors n'existant dans aucun des deux pays.

Le tournage d'intérieurs doit s'effectuer de préférence dans le pays coproducteur majoritaire.

Les coproducteurs sont copropriétaires du négatif original image et son quelque soit le lieu où le négatif est déposé.

Pour chaque film on confectionnera un négatif et un contre type, ou bien un négatif et un internégatif.

En principe le développement du négatif sera effectué dans les laboratoires d'un des deux pays. Le tirage des copies destinées à l'exploitation dans chaque pays sera effectué auprès des laboratoires respectifs.

#### ARTICLE 7

Dans les limites du possible il conviendra de sauvegarder un équilibre général dans les rapports de coproduction, ce qui fera l'objet d'une vérification périodique par les autorités des deux pays.



ARTICLE 8

La répartition des profits provenant de toute forme d'utilisation de l'oeuvre doit en principe s'effectuer au prorata de la participation financière des coproducteurs au coût de production du film et doit être approuvée par les autorités compétentes des deux pays.

ARTICLE 9

Après accord entre les coproducteurs les exportations des films e coproduction seront effectuées de préférence par le pays dont la participation financière est majoritaire.

ARTICLE 10

Le coproducteur minoritaire doit transférer au coproducteur majoritaire le solde de sa quote-part financière, dans un délai de 60 jours à compter de la date de livraison de l'ensemble du matériel nécessaire pour la confection de la version propre au pays minoritaire.

ARTICLE 11

Un intérêt particulier sera accordé a la réalisation des films de haute valeur artistique et financière entre les entreprises productrices des deux parties contractantes et les sociétés des pays tiers auxquels l'une et l'autre sont respectivement liées par des accords de coproduction, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays.

ARTICLE 12

Les génériques des films en coproduction doivent indiquer, dans un carton séparé aussi bien les sociétés productrices que la mention "coproduction Italo-Algérienne " ou " coproduction Algéro-Italienne".

Les films seront présentés aux festivals internationaux par le pays ayant la participation financière majoritaire ou auquel appartient le réalisateur sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays.

ARTICLE 13

Toutes les facilités seront accordées à la circulation et au séjour du personnel artistique et technique employé dans les films réalisés en coproduction aux termes de cet accord, ainsi qu'à l'importation et à l'exportation dans les deux pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films sus-mentionnés aussi bien qu'au transfert de devises concernant le paiement du matériel et des services, suivant les règlements en vigueur en la matière entre les deux pays.

Les facilités sus-mentionnées sont accordées conformément aux accords existants entre les deux pays et, à défaut, aux lois intérieures de chaque pays.

II - ECHANGESARTICLE 14

Dans le cadre des lois en vigueur, la vente, l'importation, l'exportation et l'exploitation des films déclarés nationaux ne seront soumises à aucune restriction des deux parties.

Chacun des contractants favorisera et encouragera dans son propre territoire la diffusion du film reconnu national dans l'autre pays.

Les transferts des bénéfices provenant de la vente et de l'exploitation des films seront effectués en application des règles du contrat de coproduction conformément aux règlements en vigueur dans chaque pays.

### III - DISPOSITIONS GENERALES

#### ARTICLE 15

Les autorités compétentes des deux pays échangeront les informations à caractère technique et financier concernant la coproduction, l'échange de film et, de manière générale toute information ayant trait aux relations cinématographiques entre les deux pays.

Les mêmes autorités fixeront conjointement les règles de procédure pour l'exécution de cet accord. Ces règles seront formalisées par des ententes techniques entre les autorités respectives.

#### ARTICLE 16

Les parties contractantes conviennent de créer une commission mixte, présidée par les fonctionnaires responsables du secteur cinématographique de chaque pays, assistés par des experts et fonctionnaires désignés par les autorités compétentes respectives. Cette commission sera chargée d'examiner les conditions d'application du présent accord.

La commission oeuvrera dans le but de résoudre, dans un esprit de collaboration réciproque, les difficultés pouvant surgir et proposera aux autorités compétentes des deux pays les modifications qu'elle jugera convenable d'apporter à l'accord.

La commission mixte à en outre pour tâche de proposer des modifications aux règles de procédure afférentes à l'exécution du présent accord.

La commission mixte se réunira périodiquement, alternativement en Italie et en Algérie.

#### ARTICLE 17

Chacune des parties contractantes se chargera de notifier l'exécution des procédures constitutionnelles requises par sa propre législation.

L'accord entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière notification.

#### ARTICLE 18

L'accord est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par périodes successives de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance.

La dénonciation ne portera aucun préjudice sur les droits et les devoirs découlant du présent accord existant antérieurement à la date de la dénonciation même.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fait à Rome, le 26 Avril 1989 en double exemplaire, dans les langues Italienne et Arabe, les deux textes également foi, la traduction française servant de document de référence et de même faisant foi entre les parties.

Pour le Gouvernement de la  
République Italienne

Pour le Gouvernement de la  
République Algérienne Démocratique  
et Populaire.

DES

